



Pesaro, lì 28 luglio 2011

**A TUTTI I CLIENTI**

**LORO SEDI**

**CIRCOLARE n. 12/2011**

---

1- Proroga di ferragosto e la scadenza del 22 agosto;

---

**LA "PROROGA DI FERRAGOSTO" E LA SCADENZA DEL 22.8**

*Come di consueto, con un apposito Decreto, è stata disposta la c.d. "proroga di Ferragosto" in base alla quale i versamenti di imposte, tributi e contributi da effettuare con il mod. F24, scadenti tra l'1.8 e il 20.8.2011, possono essere adempiuti senza alcuna maggiorazione entro il 22.8 (il 20 cade di sabato). Si evidenzia che tale proroga:*

*- non riguarda i soggetti che, beneficiando della proroga dei versamenti derivanti dal mod. UNICO 2011, versano la prima rata o l'intero importo dovuto entro il 5 agosto con la maggiorazione dello 0,40%;*

*- si estende anche agli "adempimenti fiscali" in scadenza nel medesimo periodo, tra i quali la presentazione telematica dei modd. 770 SEMPLIFICATO e ORDINARIO e del mod. IVA TR.*

Come di consueto è stata disposta la c.d. "proroga di Ferragosto" prevedendo che gli adempimenti fiscali ed i versamenti di cui agli artt. 17 e 20, comma 4, D.Lgs. n. 241/97 scadenti nel periodo 1.8 – 20.8.2011 possono essere effettuati entro il 20.8 senza maggiorazione.

Peraltro, considerato che il 20.8 cade di sabato, il termine è ulteriormente differito al 22.8.2011.



## VERSAMENTI INTERESSATI DALLA PROROGA

Il differimento interessa i versamenti, compresi quelli rateali da effettuare nel periodo compreso tra l'1 e il 20 agosto.

La proroga riguarda esclusivamente i versamenti (imposte, tributi e contributi) da effettuare utilizzando il mod. F24, con esclusione quindi di quelli relativi alle somme che prevedono l'utilizzo del mod. F23 (ad esempio, imposta di registro, catastale, bollo).

## VERSAMENTI DA MOD. UNICO 2011 SCADENTI IL 5.8.2011 E VERSAMENTI RATEALI

Per espressa previsione normativa non sono interessati dalla proroga al 22.8 coloro che (persone fisiche e soggetti che esercitano un'attività per la quale sono elaborati gli studi di settore), beneficiando della proroga disposta dall'art. 1 dello stesso DPCM 12.5.2011, scelgono di versare la prima rata o l'intero importo di quanto risultante dal mod. UNICO 2011 con la maggiorazione dello 0,40% entro il 5.8. Tale versamento (intero importo o 1° rata) quindi, ancorché il relativo termine ricada nel periodo oggetto della proroga di Ferragosto, va effettuato entro il 5.8.

Tale esclusione riguarda solo la scadenza del 5.8 e quindi, i soggetti titolari di partita IVA che scelgono di rateizzare quanto dovuto e versare la 1° rata entro il 5.8, sono tenuti a versare la 2° rata, che scadrebbe il 16.8, entro il 22.8 per effetto della proroga di Ferragosto.

Si evidenzia inoltre che, sempre nell'ambito di coloro che beneficiano della proroga dei versamenti derivanti dal mod. UNICO 2011, coloro che hanno versato la prima rata entro il 6.7 possono differire al 22.8 il versamento delle rate successive. In tal caso infatti, le persone fisiche tenute al versamento della 2° rata entro il 31.7 (che cadendo di domenica slitta all'1.8) e i titolari di partita IVA tenuti al versamento della 3° rata entro il 16.8 possono versare quanto dovuto entro il 22.8



## ALCUNI ADEMPIMENTI INTERESSATI DALLA PROROGA

Il Decreto in esame estende la proroga anche agli **“adempimenti fiscali”** in scadenza nel periodo compreso tra l'1.8 e il 20.8.2011. Tra questi sono compresi anche gli adempimenti in scadenza il 31.7.2011 che, cadendo tale data di domenica, “slittano” all'1.8.

Da ciò consegue quindi che, ad esempio, è differita al 22.8, la presentazione telematica:

- della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute a luglio;
- dei corrispettivi di luglio da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi;
- dei modd. 770/2011 ORDINARIO e SEMPLIFICATO;
- del mod. IVA TR per la richiesta di rimborso/compensazione del credito IVA del secondo trimestre;
- della comunicazione delle operazioni con operatori “black list” relative a giugno (soggetti mensili) o al secondo trimestre (soggetti trimestrali).

Diversamente, trattandosi di adempimenti previdenziali (“non fiscali”), non beneficia della proroga e quindi va effettuato entro l'1.8.2011 l'invio telematico:

- del mod. UNI-EMENS contenente i dati contributivi e retributivi relativi al mese di giugno;
- del mod. DMAG relativo alle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel secondo trimestre.

Lo studio “Giampaoli & Partners Consulting” rimane a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.